Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2487

11.11.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2487 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2026

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 ([1]), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (UE) 2024/1689, l'obiettivo degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA è fornire un quadro controllato, istituito dalle autorità competenti, che renda possibile lo sviluppo, l'addestramento, la convalida e la prova, anche in condizioni reali, di sistemi di IA innovativi conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione sotto supervisione regolamentare per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato.

(2) Al fine di evitare la frammentazione nell'Unione, massimizzare i benefici degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA per tutti e garantire un'attuazione coerente del regolamento (UE) 2024/1689, è importante adottare regole comuni che stabiliscano le modalità dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. Tali regole dovrebbero essere in linea con gli obiettivi degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e con le altre disposizioni pertinenti di cui al regolamento (UE) 2024/1689. Tali regole dovrebbero inoltre assicurare la coerenza e la complementarità con le iniziative dell'Unione a sostegno dell'innovazione basata sui dati e con i quadri settoriali dell'Unione che disciplinano lo sviluppo e l'immissione sul mercato di prodotti e sistemi regolamentati.

(3) Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA mirano a rafforzare la certezza del diritto per gli innovatori e ad aiutarli a conseguire la conformità normativa al regolamento (UE) 2024/1689 e, se del caso, ad altre disposizioni del diritto dell'Unione, come il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) e la normativa dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti. Essi dovrebbero inoltre promuovere l'innovazione responsabile e la competitività e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione di sistemi di IA innovativi eliminando gli ostacoli per le piccole e medie imprese (PMI), comprese le start-up. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA svolgono un ruolo fondamentale nel mettere in contatto gli innovatori con le autorità competenti attraverso un approccio collaborativo e nel rafforzare la sorveglianza e la comprensione, da parte delle autorità competenti, delle opportunità, dei rischi emergenti e degli impatti dell'uso dell'IA. La partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA dovrebbe concentrarsi su questioni che possono creare incertezza giuridica rendendo difficoltoso per i fornitori e i potenziali fornitori innovare e sperimentare l'IA nell'Unione.

(4) I servizi forniti in uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA costituiscono generalmente attività non economiche che comprendono la fornitura di orientamenti normativi, consulenza e supervisione regolamentare, da parte di un'autorità competente, per quanto concerne lo sviluppo, la prova e la convalida dei sistemi di IA e il sostegno alla valutazione della conformità, a titolo di regimi normativi e di vigilanza speciali volti a favorire la conformità normativa e l'apprendimento normativo, nella misura in cui possono essere considerati esercizio di

([1]) GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

poteri pubblici. Lo spazio di sperimentazione normativa per l'IA deve garantire criteri di ammissione trasparenti e un processo equo incentrato sulle sfide normative, sulla partecipazione limitata nel tempo, sulla trasparenza e su un'ampia diffusione dei risultati a fini di apprendimento normativo e a vantaggio di altri partecipanti, del mercato (interno) in generale e dell'ecosistema di innovazione dell'IA per l'affidabilità dell'intelligenza artificiale. Ciò non pregiudica le norme in materia di aiuti di Stato, ove applicabili, per le attività e i servizi di natura economica eventualmente forniti dagli spazi di sperimentazione normativa per l'IA ai partecipanti.

(5) Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA da parte delle autorità competenti a norma dell'articolo 57, paragrafi 1, 2, 3 e 3 *bis*, del regolamento (UE) 2024/1689. A fini di applicazione uniforme e di interpretazione comune delle questioni normative esaminate nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA, nonché per motivi di reciproco riconoscimento dei risultati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA a norma del regolamento (UE) 2024/1689.

(6) Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA dovrebbero essere ampiamente disponibili in tutta l'Unione e consentire un accesso ampio e paritario ai fornitori e potenziali fornitori. Gli Stati membri dovrebbero disporre di almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello nazionale, come previsto dal regolamento (UE) 2024/1689. A tal fine, i fornitori o potenziali fornitori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 dovrebbero poter presentare domanda e partecipare agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, purché siano soddisfatte le condizioni e le procedure previste dal presente regolamento. Tali spazi di sperimentazione normativa per l'IA dovrebbero essere istituiti negli Stati membri entro il 2 agosto 2027. Sono inoltre incoraggiati progetti pilota prima della designazione formale, da parte degli Stati membri, delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689. Per adempiere l'obbligo di istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA con un livello equivalente di copertura nazionale, possono essere istituiti, insieme alle autorità competenti di altri Stati membri, spazi di sperimentazione normativa per l'IA congiunti. Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire spazi di sperimentazione normativa per l'IA congiunti al fine di agevolare la collaborazione transfrontaliera, razionalizzare il coordinamento, ottimizzare le risorse e rafforzare la coerenza nell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1689. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA congiunti dovrebbero essere istituiti tramite accordi quadro adeguati, ad esempio con un protocollo d'intesa. Possono inoltre essere istituiti ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA in settori specifici (anche congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri), a livello regionale o locale oppure a livello di Unione. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA specifici per settore possono essere istituiti a diversi livelli (regionale o locale, nazionale o congiunto) e possono rivelarsi specialmente utili in ambiti industriali o pubblici di particolare importanza strategica e in settori caratterizzati da sfide significative in materia di attuazione normativa e dalla necessità di sostegno, anche nel settore pubblico.

(7) Il Garante europeo della protezione dei dati può istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA che permetta di sostenere lo sviluppo, la prova e l'uso responsabili dei sistemi di IA forniti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'UE. L'ufficio per l'IA può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello di Unione per i sistemi di IA di cui all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689, da attuarsi in stretta collaborazione con le autorità competenti interessate.

(8) È importante che i termini e le condizioni per la partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA siano chiariti quanto prima, in modo trasparente e non discriminatorio, ai fornitori o ai potenziali fornitori, e siano concordati prima dell'ingresso nello spazio di sperimentazione. Questi possono essere accettati con una firma elettronica.

(9) La partecipazione delle PMI, comprese le start-up, dovrebbe essere gratuita, salvo costi straordinari sostenuti nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA. In tali casi, le PMI, comprese le start-up, dovrebbero essere informate in anticipo e i costi straordinari dovrebbero essere recuperati in maniera equa, trasparente e proporzionata, fatta salva la facoltà degli Stati membri di avvalersi delle possibilità previste dalle norme in materia di aiuti di Stato. Lo stesso regime di prezzi dovrebbe applicarsi alle autorità, agli organi e agli organismi pubblici.

(10) Per tutti gli altri partecipanti, i costi di partecipazione devono essere non discriminatori e trasparenti. Le autorità competenti possono applicare tariffe pari ai costi effettivi sostenuti per la fornitura di tali servizi. Ciò non pregiudica le norme in materia di aiuti di Stato, ove applicabili, per i servizi di natura economica eventualmente offerti negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. L'autorità competente dovrebbe pertanto comunicare le tariffe applicabili al fornitore o potenziale fornitore in uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA appena possibile e al più tardi prima dell'inizio della partecipazione e al momento in cui vengono definiti i servizi, così come eventuali costi straordinari che possano verificarsi. Quando l'autorità competente chiede il pagamento di costi straordinari, la fattura dovrebbe essere sufficientemente dettagliata da consentire al partecipante di comprendere quali costi si sono verificati, a quali servizi si riferiscono e come sono stati calcolati.

(11) Le autorità competenti in materia di protezione dei dati dovrebbero essere associate al funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e vigilare sul trattamento dei dati personali effettuato ai fini dello sviluppo, dell'addestramento o della prova dei sistemi di IA nell'ambito di tali spazi. Quando un progetto di spazio di sperimentazione normativa per l'IA affronta questioni che altrimenti rientrano nel mandato di vigilanza di altre autorità competenti, tra quelle chiamate a vigilare sulla tutela dei diritti fondamentali o quelle che forniscono o agevolano l'accesso ai dati, tali autorità competenti dovrebbero esservi associate, se del caso.

(12) Nel perseguire l'obiettivo dell'apprendimento normativo attraverso la condivisione dei risultati della partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, le autorità competenti dovrebbero rispettare la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento di compiti connessi a tali spazi di sperimentazione, in conformità dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2024/1689.

(13) È importante evitare la frammentazione e garantire che le procedure, i processi e i requisiti amministrativi necessari siano descritti in modo chiaro, accessibili, razionalizzati e di facile comprensione, così come garantire il riconoscimento reciproco dei risultati. Le autorità competenti in tutta l'Unione dovrebbero applicare criteri uniformi e comuni, quali definiti nel presente regolamento, e dovrebbero utilizzare il materiale di orientamento e i modelli disponibili adottati dal consiglio europeo per l'intelligenza artificiale («consiglio per l'IA») ai sensi dell'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1689 per la partecipazione a tutti gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. Eventuali adeguamenti di tali modelli possono essere effettuati dalle autorità competenti in specifici progetti di spazi di sperimentazione normativa per l'IA in casi chiaramente definiti e solo se tali adeguamenti sono strettamente necessari e debitamente giustificati in base al contesto e alle esigenze specifiche dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA, tenendo debitamente conto, nel contempo, della necessità di evitare la frammentazione, garantire criteri comuni e coerenza nell'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA in tutta l'Unione, mantenere il processo agevole e semplificato per i partecipanti agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e non incrementare gli oneri amministrativi. A norma dell'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1689, il consiglio per l'IA può decidere di modificare o aggiornare i modelli, se del caso, alla luce dell'esperienza pratica acquisita con la loro applicazione e degli sviluppi strategici e tecnologici.

(14) Nel selezionare i partecipanti, le autorità competenti dovrebbero riesaminare l'ammissibilità dei candidati e i criteri di selezione stabiliti nel presente regolamento, e a tal fine possono tener conto delle risorse e delle capacità disponibili per stabilire il numero di richiedenti che possono accettare. Tra i criteri di selezione figurano le specifiche sfide normative e pratiche del progetto di spazio di sperimentazione proposto, come la mancanza di ambienti di prova (fisici, digitali o ibridi), la presenza di sfide normative legate alla potenziale mancanza di chiarezza o le eventuali difficoltà che incontra il sistema di IA nel rispettare determinati obblighi giuridici. Le autorità competenti dovrebbero inoltre esaminare il potenziale di apprendimento normativo e la scalabilità di tale apprendimento per il settore specifico, ad esempio valutando in che misura la partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA porterà a una maggiore conoscenza normativa del settore specifico e della tecnologia, e in che misura le questioni giuridiche esaminate nello spazio di sperimentazione permetteranno di migliorare l'apprendimento e il potenziale di diffusione e sviluppo su più ampia scala dell'IA nel settore specifico. Nel valutare in quale misura il progetto contribuirà all'interesse pubblico o al beneficio sociale e alle politiche dell'Unione, le autorità competenti possono tenere conto dell'interesse collettivo, degli effetti positivi su un settore specifico e del suo contributo alla competitività, che può ricomprendere i benefici per l'ecosistema di IA dell'UE. Le proposte di progetti di spazio di sperimentazione normativa per l'IA possono presentare livelli di maturità diversi; in tal caso, le autorità competenti possono prendere in considerazione la maturità della proposta alla luce della propria capacità disponibile e degli altri criteri di selezione. Nel valutare il carattere innovativo di un sistema di IA in una proposta relativa a un progetto di spazio di sperimentazione normativa per l'IA, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della novità del sistema di IA, derivante in particolare da tecnologie, progettazione, metodi o architetture nuovi o migliorati o da altri elementi in qualsiasi fase del ciclo di vita del sistema di IA rispetto allo stato dell'arte del momento, o dalla nuova applicazione o dall'adattamento della tecnologia esistente a un nuovo settore o caso d'uso. Il carattere innovativo può anche derivare da nuove misure volte a garantire il rispetto degli obblighi giuridici applicabili, il rafforzamento delle garanzie a tutela dei diritti fondamentali o il miglioramento delle prestazioni di sicurezza del sistema di IA. I criteri di selezione aggiuntivi che possono eventualmente essere aggiunti dalle autorità competenti dovrebbero essere ragionevoli, proporzionati e debitamente giustificati in considerazione del contesto e degli obiettivi dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA, nonché delle strategie e delle priorità generali a livello nazionale, tenendo conto nel contempo dell'obiettivo di fare in modo che gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA consentano un accesso ampio e paritario, grazie alla copertura nazionale, e dispongano di criteri di selezione uniformi e comuni nell'Unione.

(15) Il diritto di impugnare le decisioni adottate dalle autorità competenti può riguardare l'inosservanza dei criteri di ammissibilità o l'esito della procedura di selezione. Il ricorso dovrebbe essere presentato conformemente alla legislazione dell'Unione o nazionale e alle procedure di ricorso contro le decisioni amministrative. La procedura di ricorso dovrebbe prevedere il diritto di ogni persona di essere ascoltata e di accedere al fascicolo che la riguarda, e l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

(16) Poiché dispongono di risorse amministrative limitate per districarsi nel panorama normativo e garantire la conformità al regolamento (UE) 2024/1689, le PMI, comprese le start-up, dovrebbero avere accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA se soddisfano i criteri di ammissibilità e selezione e hanno una sede legale o una succursale nell'Unione. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA che l'ufficio per l'IA può istituire dovrebbero garantire un accesso prioritario alle PMI, comprese le start-up, e alle piccole imprese a media capitalizzazione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 *bis*, del regolamento (UE) 2024/1689.

(17) In linea con le strategie e con le priorità generali a livello nazionale e di Unione in materia di IA, e a condizione che sia rispettato l'obiettivo di garantire una copertura nazionale nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA, le autorità competenti possono, nella selezione dei partecipanti, decidere di concentrarsi periodicamente su più settori specifici in ambiti industriali o pubblici di particolare importanza strategica e in settori caratterizzati da notevoli sfide in materia di attuazione normativa e dalla necessità di sostegno, a seconda delle loro capacità, soprattutto nelle prime fasi di attuazione dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA.

(18) Le autorità competenti sono incoraggiate a mettere a disposizione infrastrutture di prova digitali, fisiche o ibride negli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, oppure a indirizzare verso tali infrastrutture. Per sfruttare adeguatamente le risorse e le infrastrutture disponibili a livello di Unione e nazionale e promuovere sinergie con gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, le autorità competenti dovrebbero garantire, se del caso, la cooperazione con attori dell'ecosistema dell'IA quali gli impianti di prova e sperimentazione, i poli europei dell'innovazione digitale, le fabbriche di IA e altre iniziative di innovazione nel campo dell'IA, e facilitarne il coinvolgimento. Le autorità competenti dovrebbero, se del caso, agevolare il coinvolgimento di soggetti quali le organizzazioni nazionali o europee di normazione, gli organismi notificati, i laboratori di ricerca e sperimentazione, i portatori di interessi e le organizzazioni della società civile. Il coinvolgimento degli organismi notificati in uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA non dovrebbe compromettere i loro compiti né la loro conformità agli obblighi che ad essi incombono in forza del regolamento (UE) 2024/1689, e al tempo stesso dovrebbe consentire loro di acquisire una conoscenza precoce delle attività svolte nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e agevolare il generale allineamento di tali attività con i parametri di riferimento e le metodologie di prova all'avanguardia. Ove opportuno, l'autorità competente dovrebbe garantire la supervisione di progetti specifici nell'ambito degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA che possono essere condotti nel quadro delle iniziative e delle infrastrutture esistenti a livello di Unione e nazionale in relazione all'ecosistema dell'IA. Gli Stati membri sono incoraggiati a istituire spazi di sperimentazione normativa per l'IA congiunti che sfruttino tali infrastrutture e facilitino la collaborazione e le prove a livello transfrontaliero.

(19) Allo scopo di definire un insieme specifico di azioni per lo sviluppo, l'addestramento, la prova o la convalida di progetti concreti di sistemi di IA innovativi nell'ambiente controllato di uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA, e al fine di stanziare le risorse necessarie, il piano dello spazio di sperimentazione dovrebbe rispondere alle esigenze dei partecipanti, definendo i loro obiettivi e specificando le garanzie di gestione dei rischi e il sostegno che dovrà essere fornito dalle autorità competenti e dalle altre entità coinvolte.

(20) La partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA dovrebbe favorire i progressi verso il raggiungimento della conformità al regolamento (UE) 2024/1689. La partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA e l'uscita dallo stesso non dovrebbero essere considerate un'approvazione, accordata dalle autorità competenti al fornitore o potenziale fornitore, all'immissione sul mercato o alla messa in servizio del sistema di IA soggetto a controllo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689. Poiché l'uscita da uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA non comporta la presunzione di conformità agli obblighi giuridici del regolamento (UE) 2024/1689, le autorità di vigilanza del mercato e gli organismi notificati dovrebbero prendere favorevolmente in considerazione le relazioni di uscita e le prove scritte fornite dall'autorità competente al fine di accelerare in misura ragionevole la procedura di valutazione della conformità.

(21) Al fine di agevolare e accelerare l'immissione dei sistemi di IA sul mercato interno dell'Unione, è possibile effettuare prove in condizioni reali nell'ambito di uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA. Tali prove non dovrebbero pregiudicare altre disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale relative alle prove in condizioni reali. Con il coinvolgimento dell'autorità settoriale competente in forza della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689, potrebbero anche essere effettuate, se del caso, prove dei

sistemi di IA ad alto rischio integrati in prodotti regolamentati o in sistemi che costituiscono di per sé prodotti soggetti a requisiti specifici stabiliti nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Per i sistemi di IA classificati come sistemi ad alto rischio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, tali prove possono essere effettuate solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio a norma del regolamento (UE) 2024/1689 siano stati integrati in detta normativa di armonizzazione dell'Unione.

(22) Le relazioni di uscita sono utili per l'apprendimento normativo e contribuiscono alla diffusione degli insegnamenti tratti. È necessario stabilire regole relative al contenuto della relazione di uscita di cui all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1689. La pubblicazione e la diffusione dei risultati di un progetto di spazio di sperimentazione specifico a beneficio di tutti dovrebbero incoraggiare il dialogo tra le autorità competenti, i partecipanti e i non partecipanti, come i portatori di interessi. Al fine di promuovere l'apprendimento normativo nell'Unione e di consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di prendere in considerazione, tra l'altro, i risultati principali e gli insegnamenti tratti, la pubblicazione della prova scritta e della relazione di uscita, se effettuata, dovrebbe avvenire in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, secondo quanto indicato dall'autorità competente. Le autorità competenti dovrebbero garantire, se possibile, che una delle lingue da esse indicate sia una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di fornitori o potenziali fornitori transfrontalieri.

(23) Il consiglio per l'IA e la Commissione dovrebbero collaborare alla valutazione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti negli Stati membri o a livello di Unione. A tal fine dovrebbero tenere conto dell'impatto dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA anche in termini di insegnamenti tratti e di valutazione dei processi e della governance. Tale valutazione può essere effettuata da un organismo indipendente.

(24) Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti a norma del presente regolamento non pregiudicano altre normative che consentano la creazione di altri spazi di sperimentazione volti a garantire la conformità ad atti normativi diversi dal regolamento (UE) 2024/1689.

(25) Conformemente all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 marzo 2026.

(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sull'intelligenza artificiale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni e modalità dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento e la supervisione di tutti gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti a norma dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Le norme di cui al presente regolamento si applicano pienamente agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti a norma dell'articolo 57, paragrafi 1, 2, 3 e 3 *bis*, del regolamento (UE) 2024/1689 e alle autorità competenti ivi menzionate.

([3]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

CAPO II

PARTECIPAZIONE A UNO SPAZIO DI SPERIMENTAZIONE NORMATIVA PER L'IA

Articolo 2

Termini e condizioni generali per l'accesso e la partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA

1. I termini e le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 si applicano alla partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA.

2. I fornitori e i potenziali fornitori hanno accesso non discriminatorio e trasparente a informazioni chiare e pubblicamente disponibili sull'ambito di applicazione dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e sui servizi offerti dalle autorità competenti all'interno di tale spazio.

3. L'accesso e la partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA sono prioritari e gratuiti per le PMI, comprese le start-up, in relazione ai servizi di orientamento normativo, consulenza e supervisione regolamentare per quanto concerne il (rispetto del) regolamento (UE) 2024/1689 e di altre disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale soggette a controllo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA, anche per quanto riguarda il controllo delle prove in condizioni reali, il sostegno alla valutazione della conformità, l'affidamento sui pertinenti privilegi normativi conformemente all'articolo 57, paragrafo 12, e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1689, l'indirizzamento verso i servizi di pre-diffusione, nonché la supervisione delle prove e della convalida dei sistemi di IA. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA che l'ufficio per l'IA può istituire garantiscono un accesso prioritario alle PMI, comprese le start-up, e alle piccole imprese a media capitalizzazione, a norma dell'articolo 57, paragrafo 3 *bis*, del regolamento (UE) 2024/1689.

Le autorità competenti possono comunque recuperare i costi straordinari eccedenti quelli dei servizi di cui al primo comma per i quali l'autorità richiede una capacità finanziaria supplementare. Tali costi riguardano altri servizi che devono essere concordati tra l'autorità o le autorità competenti e il partecipante al piano dello spazio di sperimentazione.

Il recupero dei costi straordinari relativi ad altri servizi avviene in maniera equa, trasparente e proporzionata, fatta salva la facoltà degli Stati membri di avvalersi delle possibilità previste dalle norme in materia di aiuti di Stato, ove applicabili. Quando viene addebitata alle PMI, comprese le start-up, una tariffa per i costi straordinari, la fattura deve essere sufficientemente dettagliata da consentire al partecipante di comprendere quali costi straordinari si sono verificati e in che modo sono stati calcolati. I potenziali partecipanti devono essere informati della possibilità che i costi straordinari siano sostenuti appena possibile e almeno prima dell'inizio della partecipazione.

Anche le autorità, gli organi e gli organismi pubblici beneficiano del regime di prezzi descritto nel presente paragrafo.

4. Le autorità competenti possono applicare alle imprese diverse dalle PMI, comprese le start-up, una tariffa pari all'intero costo sostenuto per i servizi, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato applicabili ai servizi di natura economica forniti nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA. In tal caso, le autorità competenti stilano e pubblicano l'elenco delle tariffe applicabili per la partecipazione al momento dell'apertura della fase di presentazione delle domande a norma dell'articolo 3.

5. I fornitori o potenziali fornitori che non hanno una sede legale o una succursale nell'Unione e che sono stati selezionati poiché soddisfano i criteri di ammissibilità e selezione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento versano all'autorità competente la tariffa di partecipazione e includono nella domanda di partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA informazioni sul rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione, designato mediante un mandato scritto, che può rappresentare il fornitore o potenziale fornitore ed essere ritenuto responsabile della garanzia della conformità delle attività svolte dal fornitore o potenziale fornitore nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA.

6. Fatta salva la loro partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, i partecipanti a tale spazio di sperimentazione rimangono responsabili del rispetto della normativa dell'Unione applicabile.

Articolo 3

Presentazione della domanda e selezione

1. Qualsiasi fornitore o potenziale fornitore può presentare domanda di partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA. Le autorità competenti agevolano la procedura di presentazione delle domande mediante un modulo da mettere a disposizione con mezzi facilmente accessibili. Tale modulo deve essere compilato con informazioni sul richiedente e sul progetto di cui si propone la partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA.

2. Una proposta di progetto di spazio di sperimentazione può essere presa in considerazione nella procedura di domanda di partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA se soddisfa i criteri cumulativi seguenti:

a) la domanda è presentata da un fornitore o potenziale fornitore oppure, per i fornitori o potenziali fornitori che non hanno una sede legale o una succursale nell'Unione, da un rappresentante autorizzato congiuntamente con il fornitore o potenziale fornitore di un paese terzo. I fornitori e i potenziali fornitori possono inoltre presentare domanda in partenariato con i deployer e con altri terzi interessati necessari per la partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA;

b) la domanda riguarda 1) un sistema di IA che non è stato immesso sul mercato né messo in servizio, o 2) un sistema di IA che è già stato immesso sul mercato o messo in servizio, ma sarà oggetto di modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 3, punto 23), del regolamento (UE) 2024/1689, oppure 3) un sistema di IA che, in base alla sua finalità prevista, non è stato classificato come ad alto rischio ma che è già stato immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che diventi un sistema di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1689.

I fornitori o potenziali fornitori non sono limitati unicamente allo Stato membro in cui sono stabiliti o ubicati per quanto concerne la presentazione della domanda di partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA.

3. Nel valutare una proposta relativa a un progetto di spazio di sperimentazione, l'autorità competente tiene conto almeno dei criteri di selezione seguenti:

a) la necessità di partecipare allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, a causa di specifiche sfide normative e altre difficoltà pratiche in relazione al regolamento (UE) 2024/1689 e, se del caso, ad altre disposizioni di diritto dell'Unione e nazionale applicabili;

b) il potenziale di apprendimento normativo e la scalabilità di tale apprendimento, compresi l'impatto e i benefici previsti per il settore specifico;

c) la misura in cui il progetto contribuirà a obiettivi di interesse pubblico o beneficio sociale e alle politiche dell'Unione;

d) la maturità della proposta;

e) il carattere innovativo del sistema di IA.

4. Le autorità competenti possono decidere su base periodica di attribuire maggiore priorità a settori specifici in ambiti industriali o pubblici di particolare importanza strategica e a settori caratterizzati da sfide significative in materia di attuazione normativa e dalla necessità di sostegno per ragioni legate alle risorse disponibili e alla capacità dell'autorità competente, pur nel rispetto degli obiettivi di un accesso ampio e paritario allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA.

5. Nell'adempiere gli obblighi previsti dal presente articolo, le autorità competenti utilizzano il materiale di orientamento e i modelli disponibili adottati dal consiglio per l'IA ai sensi dell'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1689.

6. Le procedure di selezione devono essere trasparenti, eque e paritarie, e prevedere al tempo stesso un accesso prioritario per le PMI, comprese le start-up, e, se del caso, per le piccole imprese a media capitalizzazione, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 57, paragrafo 3 *bis*, del regolamento (UE) 2024/1689.

7. Le autorità competenti informano il richiedente dell'esito della procedura di selezione entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa all'autorità competente o dalla scadenza del termine di presentazione previsto dall'invito a presentare domande. Il richiedente ha il diritto di presentare ricorso contro tali decisioni adottate dalle autorità competenti, tenendo conto della normativa nazionale applicabile e delle procedure di ricorso contro le decisioni amministrative.

Articolo 4

Partecipazione

1. Le autorità competenti registrano in modo sicuro, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, le attività relative alla partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA e conservano i registri relativi ai sistemi di IA sviluppati o sottoposti a prova in tale spazio di sperimentazione. Ove necessario ai fini dei loro compiti di monitoraggio e supervisione, le autorità competenti possono inoltre chiedere ai partecipanti ulteriori informazioni rilevanti.

2. Le autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sugli spazi di sperimentazione normativa per l'IA di cui all'articolo 57, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2024/1689 affinché siano pubblicate sulla piattaforma informativa unica.

3. Le autorità competenti possono trasmettere alla Commissione, affinché siano pubblicati sulla piattaforma informativa unica di cui all'articolo 57, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2024/1689, strumenti utili a fini di conformità a tale regolamento, quali specifiche tecniche, parametri di riferimento e strumenti di prova sviluppati nell'ambito di spazi di sperimentazione normativa per l'IA, a condizione che si tratti di strumenti di comprovata rilevanza ai fini della conformità al regolamento (UE) 2024/1689, in base a quanto confermato dalla Commissione previa consultazione del consiglio per l'IA, fatta salva la necessità di rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale, le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.

4. La durata della partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA è proporzionata alla configurazione e al funzionamento dello spazio stesso, tenendo conto, in particolare, degli elementi seguenti:

a) la capacità disponibile, le risorse e la priorità definite dalle autorità competenti;

b) la questione se il progetto di spazio di sperimentazione riguarderà diversi o tutti gli aspetti della valutazione della conformità di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1689 o altri obblighi stabiliti in tale regolamento;

c) la complessità, la portata e le esigenze specifiche del progetto di spazio di sperimentazione selezionato.

5. Le autorità competenti cooperano, ove opportuno, con gli attori pertinenti nell'ambito dell'ecosistema dell'IA di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2024/1689, quali gli impianti di prova e sperimentazione, i poli europei dell'innovazione digitale, i centri di eccellenza e le fabbriche di IA, e ne facilitano il coinvolgimento. Nell'attuazione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, le autorità competenti si avvalgono, se del caso, delle iniziative e delle infrastrutture relative all'ecosistema dell'IA esistenti a livello di Unione e nazionale, anche attraverso la supervisione regolamentare di progetti specifici nell'ambito degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA che possono essere condotti in tali impianti, ove opportuno.

6. Le autorità competenti provvedono affinché qualsiasi persona coinvolta in un progetto di spazio di sperimentazione normativa per l'IA sia vincolata da adeguati obblighi di riservatezza, fatti salvi l'articolo 57, paragrafi 7, 8, 16 e 17, del regolamento (UE) 2024/1689 e le disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale applicabili in materia di trasparenza e accesso ai documenti.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DI UN PROGETTO DI SPAZIO DI SPERIMENTAZIONE NORMATIVA PER L'IA

Articolo 5

Piano dello spazio di sperimentazione

1. Una volta che le domande sono state selezionate in conformità all'articolo 3, il fornitore o potenziale fornitore e l'autorità o le autorità competenti che controllano lo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, a seconda dei casi, concordano senza indebito ritardo un piano dello spazio di sperimentazione.

2. Il piano dello spazio di sperimentazione specifica almeno gli elementi seguenti per quanto concerne la partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA:

a) informazioni sul richiedente e sul sistema di IA specificato nella domanda selezionata;

b) il calendario stimato del progetto di spazio di sperimentazione, compresa una data di conclusione stimata;

c) gli obiettivi della partecipazione, la portata delle attività, le funzioni e le responsabilità assegnate al fornitore o potenziale fornitore e, se del caso, ai deployer e ad altri terzi che partecipano allo spazio di sperimentazione, nonché i servizi che devono essere forniti dall'autorità o dalle autorità competenti o da altri attori dell'ecosistema dell'IA, compresi quelli soggetti a costi straordinari per le PMI o a tariffe per gli altri partecipanti, da prestarsi nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA;

d) una descrizione dei requisiti e degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e, se del caso, da altre norme del diritto nazionale o dell'Unione, che sono esaminati e sottoposti a controllo nell'ambito del progetto di spazio di sperimentazione;

e) un'indicazione volta a precisare se il sistema di IA specificato nella domanda selezionata comporti il trattamento di dati personali e la necessità di coinvolgere l'autorità competente in materia di protezione dei dati;

f) le garanzie di gestione dei rischi e una procedura per il monitoraggio, la gestione e la segnalazione di incidenti gravi che potrebbero verificarsi durante la partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, ove ciò sia ritenuto necessario e opportuno alla luce dei rischi che potrebbero verificarsi;

g) se del caso, un piano relativo alle prove in condizioni reali, soggetto a controllo nel quadro dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA.

3. Il fornitore o potenziale fornitore individua, al meglio delle sue capacità, le informazioni o i dati inclusi nel piano dello spazio di sperimentazione che possono essere considerati riservati ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2024/1689.

4. Il piano dello spazio di sperimentazione può essere aggiornato nel corso della partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, purché sia l'autorità o le autorità competenti sia il fornitore o potenziale fornitore siano d'accordo.

5. Nell'adempiere gli obblighi previsti dal presente articolo, le autorità competenti utilizzano il materiale di orientamento e i modelli disponibili adottati dal consiglio per l'IA ai sensi dell'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1689.

6. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1689, e per quanto riguarda le prove in condizioni reali dei sistemi di IA disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) 2024/1689, la progettazione e l'attuazione dei progetti e dei piani dello spazio di sperimentazione tengono conto delle specificità dei sistemi e dei prodotti di IA sottoposti a prova. Gli Stati membri possono consentire la realizzazione di prove di tali prodotti in condizioni reali, anche fornendo, se necessario, l'accesso alle infrastrutture fisiche pubbliche, al fine di valutare e verificare la conformità ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 15 del regolamento (UE) 2024/1689.

Articolo 6

Prova scritta e relazione di uscita

1. Al termine della partecipazione di un fornitore o potenziale fornitore allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, l'autorità o le autorità competenti valutano il progetto ammesso in relazione alle attività svolte e ai progressi compiuti nella loro attuazione, conformemente agli obiettivi indicati nel piano dello spazio di sperimentazione.

2. La prova scritta prevista dall'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1689 può, se del caso, essere redatta in collaborazione con altre autorità competenti ed essere firmata da ciascuna delle autorità coinvolte. La prova scritta costituisce prova documentale informativa per gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato competenti, ma non ha lo stesso status né gli stessi effetti giuridici di una dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2024/1689 o di qualsiasi altra normativa soggetta a controllo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA in cui siano previste dichiarazioni di conformità analoghe. La prova scritta include almeno gli elementi seguenti:

a) i tipi di attività svolte con successo nello spazio di sperimentazione in termini di sviluppo, addestramento, convalida e prova del sistema di IA, a seconda dei casi, con indicazione del settore o dei settori in cui lo spazio di sperimentazione normativa per l'IA ha operato;

b) i requisiti e gli obblighi giuridici valutati nel contesto dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA;

c) la prova dell'avvenuto completamento del progetto di spazio di sperimentazione ammesso.

3. La relazione di uscita di cui all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1689 ha lo scopo di favorire l'apprendimento normativo e include almeno gli elementi seguenti:

a) una descrizione delle principali questioni normative esaminate nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA, le modalità con cui tali questioni sono state affrontate o risolte, comprese raccomandazioni specifiche, buone pratiche, strumenti, parametri di riferimento o misure sottoposte a prova che potrebbero essere replicate;

b) se del caso, un registro degli incidenti gravi verificatisi nell'ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA;

c) le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti che possono essere estesi a casi analoghi.

La relazione di uscita è redatta e firmata dall'autorità o dalle autorità competenti che controllano il progetto di spazio di sperimentazione normativa per l'IA.

4. Nell'adempiere gli obblighi previsti dal presente articolo, le autorità competenti utilizzano il materiale di orientamento e i modelli disponibili adottati dal consiglio per l'IA ai sensi dell'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1689.

5. La relazione di uscita non ha lo stesso status né gli stessi effetti giuridici di una dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2024/1689 o di qualsiasi altra normativa soggetta a controllo nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA in cui siano previste dichiarazioni di conformità analoghe. L'autorità competente interessata fornisce al partecipante allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA la relazione di uscita entro un termine ragionevole, e comunque entro 45 giorni lavorativi dal termine della partecipazione.

6. La prova scritta e la relazione di uscita sono redatte in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, secondo quanto indicato dall'autorità competente.

7. Qualora sia il partecipante sia l'autorità competente diano il proprio accordo esplicito, la relazione di uscita può essere trasmessa dall'autorità competente alla Commissione affinché sia pubblicata sull'interfaccia unica e dedicata di cui all'articolo 57, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2024/1689.

8. Qualora il partecipante non acconsenta, fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale in materia di accesso ai documenti, l'autorità competente può comunque pubblicare i principali risultati e gli insegnamenti tratti dalla relazione di uscita, contenenti solo informazioni non riservate, al fine di contribuire alla chiarezza giuridica, all'apprendimento normativo e all'innovazione nel mercato interno. Lo scambio di informazioni, comprese le informazioni non riservate, non includerà dati operativi sensibili in relazione alle attività delle autorità competenti in materia di contrasto, di controllo delle frontiere, di immigrazione o di asilo. Si presume che le informazioni possano essere divulgate, salvo qualora siano state dichiarate riservate nel piano dello spazio di sperimentazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, o siano state espressamente indicate come tali dal partecipante prima della conclusione del progetto di spazio di sperimentazione.

9. Le autorità di vigilanza del mercato e gli organismi notificati degli Stati membri riconoscono la relazione di uscita e la prova scritta di cui all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1689 come documentazione delle attività svolte, dei relativi risultati e dei risultati dell'apprendimento derivanti dalla partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA, così da garantire il riconoscimento reciproco e uniforme di tale partecipazione in tutta l'Unione.

Articolo 7

Attività di follow-up dopo la partecipazione

L'autorità o le autorità competenti possono decidere di intraprendere attività di follow-up per i fornitori o potenziali fornitori che abbiano precedentemente partecipato allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA e che acconsentano a prendervi parte su base volontaria. Tali attività di follow-up mirano a: i) valutare l'efficacia della loro partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA; ii) acquisire informazioni rilevanti per promuovere l'innovazione e l'adozione dell'IA dopo l'uscita dallo spazio di sperimentazione normativa per l'IA; e iii) contribuire alla relazione nazionale annuale.

Articolo 8

Proroga e sospensione di un progetto di spazio di sperimentazione normativa per l'IA

1. Fino a 30 giorni di calendario prima della data prevista di fine della partecipazione, l'autorità competente e il fornitore o potenziale fornitore possono decidere di prorogare la durata del progetto di spazio di sperimentazione se entrambi sono d'accordo e tale proroga è giustificata.

2. Le autorità competenti possono sospendere, in via temporanea o permanente, il processo di prova o la partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA se non è possibile alcuna misura di attenuazione. Le autorità competenti possono ritenere che non sia possibile alcuna misura di attenuazione se ricorrono una o più delle condizioni seguenti:

a) qualora siano stati violati i parametri o le condizioni di partecipazione stabiliti nel piano dello spazio di sperimentazione;

b) ove ricorrano le condizioni per la sospensione temporanea o permanente del processo di prova o della partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1689, a causa di rischi significativi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, che sono stati individuati durante lo sviluppo e la prova dei sistemi di IA e che non possono essere efficacemente attenuati;

c) su richiesta motivata del partecipante a un progetto di spazio di sperimentazione normativa per l'IA.

Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'ufficio per l'IA di tale decisione e delle relative motivazioni.

Articolo 9

Valutazione

1. Nel redigere la relazione annuale di cui all'articolo 57, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2024/1689, l'autorità competente utilizza il modello e gli elementi disponibili forniti dal consiglio per l'IA a norma dell'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) 2024/1689. Tali relazioni annuali sono presentate all'ufficio per l'IA e al consiglio per l'IA.

2. Le autorità competenti pubblicano le relazioni annuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo o estratti delle stesse, e possono trasmettere alla Commissione le relazioni annuali affinché siano pubblicate sulla piattaforma informativa unica di cui all'articolo 57, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2024/1689.

3. La Commissione rende pubbliche online le relazioni generali annuali elaborate dall'ufficio per l'IA sull'interfaccia unica e dedicata di cui all'articolo 57, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2024/1689.

4. Le relazioni di cui al presente articolo non riguardano dati operativi sensibili in relazione alle attività delle autorità competenti in materia di contrasto, di controllo delle frontiere, di immigrazione o di asilo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN